




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

Assicurazioni sociali: soggiorno in Svizzera e partenza

Informazioni per i cittadini stranieri



Indice

A

Informazioni importanti concernenti le assicurazioni sociali

1	Qual'è la struttura della previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità?	4
2	L'essenziale in merito all'AVS/AI	5
3	L'essenziale in merito alla previdenza professionale (2° pilastro)	7
4	Cosa devo fare quando cambio posto di lavoro?	8
5	Cosa devo fare se smetto di lavorare e rimango in Svizzera, ma non vado in pensione?	9
6	Quali documenti e giustificativi devo conservare?	10

B

Che cosa devo fare in occasione della preparazione della partenza definitiva dalla Svizzera e quali sono i miei diritti?

7	AVS/AI	12
7a	Se vi è una convenzione di sicurezza sociale	13
7b	Se non vi è una convenzione di sicurezza sociale	14
8	Previdenza professionale (2° pilastro)	16
8a	Come posso richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita?	16
8b	Che cosa devo fare se dopo aver lasciato la Svizzera intendo percepire prestazioni del 2° pilastro?	17
8c	Cosa succede alla mia prestazione d'uscita, se non faccio niente?	17
9	Percepimento di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni	18
10	Conti SiRück e contributo speciale	18

C

Quali sono i miei diritti se non risiedo più in Svizzera?

11	I miei diritti derivanti dall'AVS/AI	19
12	I miei diritti derivanti dalla previdenza professionale (2° pilastro)	20

Possibili diritti in caso di e dopo una partenza dalla Svizzera 22

Indirizzi importanti 24

Glossario 25

Qual'è lo scopo di questo prospetto?

Il presente prospetto illustra le caratteristiche delle assicurazioni sociali svizzere in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI, 1° pilastro) e **previdenza professionale** (2° pilastro). Inoltre, si propone di fornire una guida pratica per la preparazione ad una partenza definitiva dalla Svizzera.

A chi è destinato?

È destinato agli stranieri che abitano o hanno abitato e/o che lavorano o hanno lavorato in Svizzera:

- persone con un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C);
- richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione (permesso N, F o S);
- rifugiati o apolidi riconosciuti;
- persone il cui soggiorno non è regolato, ma che esercitano un'attività lucrativa.

Il presente prospetto non concerne:

- i cittadini di un Paese membro dell'UE o dell'AELS¹; e
- i rifugiati riconosciuti o gli apolidi che partono in un Paese membro dell'UE o dell'AELS².

Naturalmente il prospetto non può chiarire ogni singolo caso, essendo molti aspetti presentati in maniera molto semplificata. Per questioni specifiche vi sono promemoria che possono essere richiesti presso le **casce di compensazione** o reperibili in internet. Inoltre esistono servizi specializzati che forniscono valide informazioni e i cui indirizzi sono indicati nel presente prospetto.

I termini contrassegnati con  sono spiegati nell'allegato glossario.

¹ Per tali persone vale l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE o la Convenzione AELS. Si confronti l'opuscolo informativo «Lasciare la Svizzera» in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info: rubrica Opuscoli informativi/Internazionale.

² Cfr. nota precedente.

Informazioni importanti concernenti le assicurazioni sociali

Qual è la struttura della previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità?



La previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si suddivide in due settori:

- **l'AVS/AI (1° pilastro)** è l'assicurazione di base. Riguarda tutte le persone che abitano o lavorano in Svizzera;
- la **previdenza professionale (2° pilastro)** è un'assicurazione aziendale e comprende obbligatoriamente soltanto le persone che lavorano in Svizzera con un reddito annuo di almeno 20 520 franchi (stato 1.1.2010).

È possibile che Lei sia assicurato allo stesso tempo presso queste due assicurazioni. Può pertanto percepire **prestazioni** contemporaneamente da entrambe le assicurazioni.

L'AVS/AI e la previdenza professionale sono obbligatorie e assicurano:


- la vecchiaia (rendite di vecchiaia);

- in caso di **invalidità** (rendite d'invalidità);
- in caso di decesso del coniuge o di un genitore (rendite per **superstiti**).

L'AVS/AI e la previdenza professionale sono disciplinate in maniera differente e sono gestite da istituti diversi:

- l'AVS/AI è gestita dalle **casce di compensazione**;
- la previdenza professionale è gestita dagli **istituti di previdenza** (p. es. casse pensioni), che sono organizzati in modo molto diverso. Ogni datore di lavoro, che impiega persone assicurate obbligatoriamente, deve aderire ad un istituto di previdenza registrato.

L'essenziale in merito all'AVS/AI



Che cosa significa per me essere assicurato?

L'appartenenza all'**AVS/AI** comporta diritti e obblighi. L'obbligo principale consiste nel pagamento dei contributi. Esso dà diritto a **prestazioni** (p. es. rendite) in caso di **pensionamento** o **invalidità**. Nel caso del Suo decesso, i Suoi familiari ricevono rendite per i **superstiti**.

Quando sono assicurato?

Sono assicurate tutte le persone che abitano e lavorano in Svizzera, anche i bambini.

Se Lei è assicurato, riceve un **certificato d'assicurazione AVS** su cui figura il Suo numero personale di assicurato AVS. Deve indicare tale numero in tutte le lettere indirizzate alla cassa di compensazione.

Come pago l'assicurazione?

Se Lei lavora, deve versare i contributi a partire dal 1° gennaio che segue il compimento del 17mo anno d'età. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano i contributi a partire dal 1° gennaio che segue il compimento del 20mo anno d'età fino alla normale **età pensionabile** (64 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Se esercita un'attività dipendente, i contributi sono ripartiti tra Lei e il Suo datore di lavoro. Il Suo datore di lavoro si assume il versamento della metà. La Sua parte è detratta direttamente dal salario ed è versata alla cassa di compensazione insieme a quella del Suo datore di lavoro.

Se non lavora o se esercita un'attività lucrativa indipendente, deve pagare la totalità dei contributi, che ammontano almeno al contributo minimo stabilito (460 franchi all'anno; stato l'1.1.2010). Se beneficia dell'assistenza sociale, il Suo Comune di residenza versa il Suo contributo minimo.

Le persone richiedenti l'asilo, ammesse provvisoriamente, o bisognose di protezione senza permesso di dimora, che non esercitano un'attività lucrativa, verseranno i contributi solo quando:

- sono riconosciuti come rifugiati;
- hanno ottenuto un permesso di dimora; oppure
- hanno diritto alle prestazioni dell'AVS/AI

La cassa di compensazione amministra i contributi versati in conti individuali.

Se non esercita un'attività dipendente e non beneficia dell'assistenza sociale, deve annunciarsi Lei stesso presso la cassa di compensazione del Suo Cantone. Le casse di compensazione non si attivano da sé. Può trovare l'indirizzo in internet (www.ahv-iv.info). Se non versa alcun contributo, in futuro potrà incorrere in una riduzione delle prestazioni (p. es. rendite).

Qual è il mio contributo all'assicurazione, se esercito un'attività dipendente?

Le viene detratto il 5,05 % del Suo salario lordo.

Sono assicurati anche i miei familiari oppure si devono assicurare da sé?

L'AVS/AI è un'assicurazione personale. I Suoi familiari sono assicurati soltanto se soddisfano le condizioni, ossia se abitano o lavorano in Svizzera.

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?

Può ottenere informazioni supplementari presso la Sua cassa di compensazione o in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.





Che cosa significa per me essere assicurato?

L'appartenenza alla **previdenza professionale** comporta diritti e obblighi. L'obbligo principale consiste nel pagamento dei contributi. Esso dà diritto a **prestazioni** (p. es. rendite) in caso di **pensionamento** o **invalidità**. Nel caso del Suo decesso, i Suoi familiari o i Suoi eredi, a determinate condizioni, ricevono rendite per i **superstiti**.

Quando sono assicurato?

Presso **l'AVS/AI** (► capitolo 2) sono assicurate tutte le persone che guadagnano almeno 20 520 franchi all'anno (stato 1.1.2010) presso un unico datore di lavoro. Chi occupa più posti di lavoro, ma non raggiunge detto importo in alcuno di essi, non è assicurato obbligatoriamente, anche se il totale dei salari ammonta ad un importo superiore a quello richiesto. In tal caso può assicurarsi in modo facoltativo.

L'assicurazione ha inizio con l'assunzione di un posto di lavoro, al più presto a partire dal compimento del 18^{mo} anno d'età.

Come pago l'assicurazione?

I contributi sono ripartiti tra Lei e il Suo datore di lavoro. Il Suo datore di lavoro si assume il versamento almeno della metà. La Sua parte è detratta direttamente dal salario ed è versata all'**istituto di previdenza** insieme a quella del Suo datore di lavoro.

Se Lei cambia datore di lavoro, passa all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Porta con sé tutto il capitale risparmiato (**prestazione d'uscita**).



Il precedente istituto di previdenza trasmette la prestazione d'uscita al nuovo istituto. Questo capitale si deve pertanto trovare sempre presso l'istituto di previdenza del Suo attuale datore di lavoro. Lei non può disporre liberamente di tale denaro. Quest'ultimo può essere riscosso soltanto a determinate condizioni.

Qual è il mio contributo all'assicurazione?

Ogni istituto di previdenza determina da sé l'ammontare dei contributi nell'ambito delle possibilità legali. Pertanto, l'importo può variare a seconda dell'istituto di previdenza, come dall'età.

Sono assicurati anche i miei familiari oppure si devono assicurare da sé?

Il 2° pilastro è un'assicurazione personale. I Suoi familiari sono assicurati obbligatoriamente soltanto se esercitano un'attività dipendente e guadagnano almeno 20520 franchi all'anno (stato 1.1.2010).

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?

Può ottenere informazioni supplementari presso il Suo istituto di previdenza. Può richiedere l'indirizzo al Suo datore di lavoro.

Cosa devo fare quando cambio posto di lavoro?



Per quanto concerne l'AVS/AI:

Deve presentare il Suo **certificato d'assicurazione AVS** al nuovo datore di lavoro.

Per quanto concerne la previdenza professionale (2° pilastro):

Deve comunicare all'**istituto di previdenza** del datore di lavoro precedente l'indirizzo del nuovo istituto di previdenza (che richiederà al nuovo datore di lavoro) in modo che il capitale risparmiato (**prestazione d'uscita**) possa essere trasferito.

Cosa devo fare se smetto di lavorare e rimango in Svizzera, ma non vado in pensione?

**Per quanto concerne l'AVS/AI:**

Si deve annunciare presso la **cassa di compensazione** del Suo Cantone di residenza. L'indirizzo si trova in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.

Per quanto concerne la previdenza professionale (2° pilastro):

Non può farsi versare in contanti il capitale risparmiato (**prestazione d'uscita**).

Ha però tre possibilità:

1. Il capitale può essere versato su un conto speciale presso una banca (**conto di libero passaggio**).


2. Il capitale può essere versato presso un'assicurazione (polizza di libero passaggio).

3. Può inoltre lasciare il capitale presso l'istituto collettore.

Comunichi la Sua scelta all'istituto di previdenza.

Il Suo ultimo istituto di previdenza Le può fornire informazioni.

Quali documenti e giustificativi devo conservare?



Deve sempre conservare i documenti e i giustificativi che riceve dalle assicurazioni sociali!

Se richiede prestazioni dalle assicurazioni sociali, è possibile che debba fornire giustificativi e documenti. Per questo motivo è pregato di conservare:

- **il certificato d'assicurazione AVS:** è il certificato che la Sua cassa di compensazione Le ha inviato all'inizio del rapporto assicurativo;
- **l'estratto del conto individuale AVS/AI:** in ogni momento può richiedere per iscritto alla Sua cassa di compensazione un estratto gratuito del Suo conto;

- **i conteggi del salario.** Sono i documenti che riceve di norma mensilmente dal Suo datore di lavoro su cui figurano il Suo salario e le relative detrazioni. Con essi Lei può dimostrare che ha lavorato e per quanto tempo sono stati detratti i contributi dal Suo salario. Questo può essere utile se richiede prestazioni o un **rimborso dei contributi AVS** (► capitolo 7b) e non è d'accordo con l'assicurazione. È inoltre importante che Lei conosca i nomi e gli indirizzi di tutti i Suoi datori di lavoro;
- le **attestazioni di salario** hanno il medesimo obiettivo. Sono i documenti che il Suo datore di lavoro allestisce una volta all'anno per le autorità fiscali e indicano l'ammontare dei Suoi salari e le detrazioni salariali;
- **il certificato previdenziale del 2° pilastro:** indica l'ammontare delle prestazioni in caso di **pensionamento**, **invalidità** o decesso. Indica anche l'ammontare della **prestazione d'uscita** e le disposizioni relative ai contributi. Può richiedere in ogni momento il certificato al Suo **istituto di previdenza**;
- **il regolamento dell'istituto di previdenza:** ogni istituto di previdenza ha un proprio regolamento che contiene i diritti e gli obblighi generali di tutte le persone da esso assicurate.

B

Che cosa devo fare in occasione della preparazione della partenza definitiva dalla Svizzera e quali sono i miei diritti?

La partenza va preparata con cura. Per poter ricevere senza problemi le Sue prestazioni, deve tener conto di determinati punti. Per l'AVS/AI e la previdenza professionale (2° pilastro) valgono disposizioni diverse. Pertanto, anche la procedura differisce.

In caso di partenza incontrollata con soggiorno illegale in un Paese terzo diventa difficile dimostrare la partenza dalla Svizzera, il che rende difficile la richiesta di prestazioni alle assicurazioni.

7

AVS/AI



Le raccomandiamo di controllare prima della partenza i versamenti del Suo datore di lavoro sul Suo conto individuale AVS/AI. Richieda per scritto alla cassa di compensazione un estratto gratuito del Suo conto individuale (alleggi la fotocopia del Suo certificato d'assicurazione AVS)³, o in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.



Si fa una distinzione se il suo Paese d'origine ha concluso o no una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera. Per i rifugiati o gli apolidi riconosciuti valgono disposizioni speciali.

³ Cfr. promemoria n. 1.01 «Estratto del Conto Individuale (CI)» del centro d'informazione AVS/AI, ottenibile presso la cassa di compensazione, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) o in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.

Se vi è una convenzione di sicurezza sociale:

La Svizzera ha concluso **convenzioni di sicurezza sociale**⁴ con i seguenti Stati:

Australia	ex Jugoslavia ⁵	San Marino
Canada	Filippine	Turchia
Cile	Israele	USA
Croazia	Macedonia	

Se è cittadino di uno degli Stati summenzionati, in occasione della partenza definitiva dalla Svizzera si applica la relativa convenzione di sicurezza sociale. Lo stesso vale qualora in Svizzera Le sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato o apolide e se partendo alla volta di uno di detti Paesi quest'ultimo Le riconosce lo stesso statuto.

Grazie alle convenzioni di sicurezza sociale le rendite dell'**AVS/AI** vengono versate anche all'estero⁶. Pertanto, in occasione della partenza dalla Svizzera non è possibile richiedere un **rimborso dei contributi AVS versati** (► capitolo 7b). Per i cittadini cileni vigono disposizioni speciali. Delle informazioni supplementari per ogni convenzione di sicurezza sociale sono disponibili presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Può richiedere alla Sua **cassa di compensazione** un calcolo della Sua probabile rendita (eventualmente su pagamento).

Se percepisce già una rendita AVS/AI in Svizzera, il versamento è effettuato anche all'estero⁷. Per contro, le prestazioni complementari non sono pagate all'estero.

Comunichi sempre il Suo indirizzo all'estero alla **Cassa svizzera di compensazione (CSC)** di Ginevra!

⁴ Esistono convenzioni di sicurezza sociale anche con gli Stati UE e AELS (accordi sulla libera circolazione delle persone). Cfr. in merito la nota 1.

⁵ Per Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro.

⁶ Vi sono limitazioni a seconda della convenzione.

⁷ Vi sono limitazioni a seconda della convenzione.





7b

Se non vi è una convenzione di sicurezza sociale:

Non sono versate rendite AVS/AI a cittadini stranieri all'estero. Tuttavia, può richiedere il **rimborso dei contributi AVS versati**⁸.

Un rimborso è possibile unicamente se:

- ha versato i contributi AVS/AI per almeno un anno intero;
- lascia definitivamente la Svizzera. Anche il Suo coniuge e i Suoi figli al di sotto dei 25 anni devono partire⁹;
- non percepisce una rendita AVS/AI svizzera.

Eccezione: Se Lei ha percepito prestazioni dell'AVS o dell'AI e dopo aver lasciato la Svizzera non le riceve più, può chiedere un rimborso dei contributi. Le prestazioni già percepite sono detratte dal totale dell'importo rimborsato.

⁸ I contributi AVS ammontano all' 8,4% del salario lordo (contributo del lavoratore unitamente a quello del datore di lavoro).

⁹ Eccezione: i figli maggiorenni con una formazione conclusa possono restare in Svizzera.

Va osservato che:

- con il rimborso viene a cadere qualsiasi diritto a prestazioni dell'AVS/AI. In seguito non riceverà più alcun versamento da parte dell'AVS/AI svizzera;
- sono restituiti unicamente i contributi AVS effettivamente pagati dal lavoratore e dal datore di lavoro senza interessi. I contributi versati dall'assistenza sociale non sono restituiti;
- i contributi AI versati non sono restituiti;
- se i contributi AVS rimborsabili superano un determinato importo¹⁰, la somma rimborsata viene ridotta;
- in caso di Suo decesso anche il Suo coniuge o i Suoi figli¹¹ possono richiedere il rimborso, se adempiono le condizioni per una rendita per superstiti.

Come posso richiedere il rimborso dei contributi AVS?

Deve presentare una richiesta presso la Sua cassa di compensazione o presso la Cassa svizzera di compensazione (CSC). A tal fine deve compilare il modulo «richiesta di rimborso dei contributi AVS», ottenibile presso qualsiasi cassa di compensazione o reperibile in internet (www.ahv-iv.info: rubrica Moduli/Formulari generali). Deve inviare il modulo insieme ai seguenti documenti:

- certificato d'assicurazione AVS;
- conferma della partenza dalla Svizzera;
- prova valida della cittadinanza o copia del passaporto valido per Lei e il Suo coniuge;
- in caso di divorzio, la sentenza di divorzio con la data in cui è diventata effettiva;
- i rifugiati e gli apolidi riconosciuti devono dimostrare il loro statuto;
- indicazione del futuro domicilio all'estero o conferma del Suo attuale domicilio all'estero. La conferma deve includere anche il Suo coniuge e i Suoi figli al di sotto dei 25 anni di età.

Va osservato che:

- nel caso di coppie, ogni coniuge deve presentare una richiesta di rimborso per se stesso;
- di norma il versamento della somma rimborsata è effettuato soltanto all'estero;
- la procedura per il versamento può durare parecchi mesi;
- il versamento può essere effettuato soltanto sul Suo conto personale o a Lei personalmente.



¹⁰ La cosiddetta aspettativa previdenziale: corrisponde alla probabile rendita capitalizzata.

¹¹ Figli fino a 18 anni d'età o, se in formazione, fino a 25 anni.



Quando lascia definitivamente la Svizzera e si stabilisce in uno Stato non dell'UE/AELS, può scegliere se:

- chiedere il **versamento** del Suo capitale risparmiato (**prestazione d'uscita**); o
- **mantenere** la **previdenza** (in merito alle tre possibilità ► capitolo 5 «previdenza professionale»). In caso di **pensionamento** o **invalidità**, può percepire **prestazioni** (p. es. una rendita). In caso di Suo decesso, i Suoi familiari o i Suoi eredi ricevono, a determinate condizioni, rendite per **superstiti**.

Le rendite e altre prestazioni sono versate all'estero conformemente al regolamento dell'**istituto di previdenza** (p. es. cassa pensioni).

8a

Come posso richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita?



Deve contattare Lei stesso l'**istituto di previdenza** (p. es. cassa pensioni) del Suo ultimo datore di lavoro.



È necessario presentare una richiesta presso l'istituto di previdenza del Suo ultimo datore di lavoro. Lo può fare ancora prima della partenza. Può ottenere il modulo necessario presso il Suo ultimo datore di lavoro. È necessario allegare i documenti richiesti, tra cui:

- i documenti dai quali risulta che lascia o ha già lasciato definitivamente la Svizzera (p. es. notificazione della partenza presso il Comune);
- se sposato, il Suo coniuge deve fornire un consenso scritto.

Se Le è stata versata la **prestazione d'uscita**, non può più richiedere ulteriori versamenti dalla **previdenza professionale**. Parimenti non può più ricevere alcuna rendita.

Di norma il versamento è effettuato soltanto dopo la partenza.

Che cosa devo fare se dopo aver lasciato la Svizzera intendo percepire prestazioni del 2° pilastro?

8b

Deve contattare l'**istituto di previdenza** del Suo ultimo datore di lavoro o l'istituto di libero passaggio, presso il quale si dispone di un conto o di una polizza di libero passaggio (► capitolo 5).



Se non ha richiesto il pagamento in contanti della **prestazione d'uscita** (► capitolo 8a), la **previdenza** nel 2° pilastro resta intatta. Deve comunicare al Suo istituto di previdenza sotto quale forma vuole mantenerla. Ci sono tre alternative (► capitolo 5 «previdenza professionale»).

L'ultimo istituto di previdenza Le può fornire informazioni.

Si deve sempre comunicare alla banca o all'assicurazione in cui si trova il capitale ogni cambiamento d'indirizzo, anche all'estero.



Cosa succede alla mia prestazione d'uscita, se non faccio niente?

8c

L'**istituto di previdenza** del Suo ultimo datore di lavoro trasferisce la Sua **prestazione d'uscita** all'**istituto collettore** al più presto dopo sei mesi ed entro due anni, dopo che ha lasciato il Suo posto di lavoro. Una richiesta di versamento va presentata presso l'istituto collettore.

Rivolgendosi all'Ufficio centrale del 2° pilastro può informarsi se dispone ancora di denaro presso l'istituto collettore o presso un istituto di previdenza.



Verifichi se in occasione di precedenti cambiamenti di posti di lavoro tutte le prestazioni d'uscita sono state trasferite all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è sicuro che ciò sia stato fatto, lo chieda all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

9

Percepiemento di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni



Se in Svizzera ha subito un infortunio coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, prima della partenza Le consigliamo di contattare l'assicurazione contro gli infortuni del Suo datore di lavoro.

Se in Svizzera percepisce già una rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le verrà versata anche all'estero.

10

Conti SiRück e contributo speciale

Le seguenti spiegazioni valgono solo per:

- le persone richiedenti asilo (permesso N)
- le persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
- le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (permesso S)

che sono vissute in Svizzera.

Dal 1.1.2008 il contributo speciale (SonderA) ha sostituito l'obbligo di garanzia e di rimborso (SiRück). Il contributo speciale «SonderA» ha un importo (Fr. 15 000.–) e una durata limitata (massimo 10 anni). Di regola non sussisteranno surplus sui conti che non sono potuti essere saldati in tempo. Singolarmente potrebbero non essere ancora stati conteggiati conti SiRück. In questo caso interpellare per posta, presentando i mezzi di prova necessari, l'Ufficio federale della migrazione, 3003 Berna-Wabern¹².

¹² Può trovare altre informazioni in merito nel «Promemoria sull'obbligo di pagare un contributo speciale da parte di richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione», ottenibile presso l'Ufficio federale della migrazione (UFM) o in internet all'indirizzo www.bfm.admin.ch.

Quali sono i miei diritti se non risiedo più in Svizzera?



11

I miei diritti derivanti dall'AVS/AI

Se prima della partenza non ha richiesto il rimborso dei contributi AVS versati, lo può fare anche dall'estero (► capitolo 7b). **Osservi che:**

- un rimborso è possibile soltanto se non esiste una **convenzione di sicurezza sociale** con il Suo Paese d'origine (ad eccezione del Cile, le Filippine e l'Australia)
- il diritto al rimborso viene a cadere 5 anni dopo l'insorgere dell'**evento assicurato**. In seguito non può richiedere il denaro.



Se esiste una convenzione di sicurezza sociale¹³ con il Suo Paese d'origine o con il Paese in cui soggiorna come rifugiato o come apolide riconosciuto (► lista dei Paesi capitolo 7a):

- con il raggiungimento dell'**età pensionabile** svizzera ha diritto a una rendita (parziale) di vecchiaia;
- in caso di **invalidità** conformemente alle prescrizioni svizzere ha diritto a una rendita (parziale) d'invalidità, la quale è versata all'estero soltanto a partire da un grado d'invalidità del 50%;
- in caso di Suo decesso ai Suoi familiari aventi diritto spettano rendite per **superstiti**.

In generale: in caso di breve periodo assicurativo nell'**AVS/AI** Lei o i Suoi familiari potrete ricevere, al posto di una rendita, un versamento unico (indennità unica) corrispondente al valore di una rendita.

Che cosa devo fare per poter beneficiare di una rendita (soltanto in presenza di convenzioni di sicurezza sociale)?

Lei stesso richiede la Sua rendita. L'AVS/AI non si attiva da sé. La richiesta vale soltanto per Lei personalmente. Se il Suo coniuge era assicurato in Svizzera, quest'ultimo deve presentare una richiesta di rendita, non appena ne ha il diritto.



¹³ Delle informazioni per ogni convenzione di sicurezza sociale sono disponibili presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Rendita AVS:

- Se risiede nel Suo Paese d'origine, deve presentare la richiesta presso il competente istituto delle assicurazioni sociali del Suo luogo di domicilio¹⁴.
- Se risiede in un altro Stato, deve presentare la richiesta direttamente alla **Cassa svizzera di compensazione (CSC)** di Ginevra.

Rendita AI:

- Se risiede nel Suo Paese d'origine, deve presentare la richiesta presso il competente istituto delle assicurazioni sociali del Suo luogo di domicilio.
- Se risiede in un altro Stato, deve presentare la richiesta direttamente presso l'Ufficio AI per gli assicurati all'estero a Ginevra.

La rendita AVS/AI o un versamento unico può essere versato unicamente su un conto personale.

12

I miei diritti derivanti dalla previdenza professionale (2° pilastro)



Se prima della partenza non ha richiesto il versamento in contanti del Suo capitale risparmiato (**prestazione d'uscita**), lo può fare in ogni momento anche dall'estero (► capitolo 8a).

Se mantiene la **previdenza** (per le tre possibilità ► capitolo 5 «previdenza professionale»), riceve, conformemente al regolamento del Suo **istituto di previdenza** (p. es. cassa pensioni) o al contratto con una banca o un'assicurazione, una rendita (parziale) o un versamento di capitale:


- una volta raggiunta l'**età pensionabile**,
- in caso di **invalidità** conformemente alle prescrizioni svizzere,
- nel caso di decesso per i Suoi familiari, se adempiono le condizioni.

Che cosa devo fare per ricevere il versamento delle prestazioni?

Lei stesso richiede le Sue prestazioni. L'istituto di previdenza, l'assicurazione o la banca non si attivano da sé.

Deve presentare una richiesta di versamento presso il Suo **istituto di previdenza**, la Sua assicurazione o banca.

¹⁴ L'indirizzo è disponibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).



Possibili diritti una partenza



derivanti dall'AVS/AI

esiste una **convenzione di sicurezza sociale** con il Paese d'origine
(▶ capitoli 7a e 11)

non esiste **una** convenzione di sicurezza sociale con il Paese d'origine (▶ capitolo 7b)

nessun rimborso possibile

rimborso dei contributi AVS versati

rendita o indennità unica

nessuna assicurazione:
nessuna prestazione

Diritti in caso di
partenza

Diritti in caso di
pensionamento,
invalidità e morte

in caso di e dopo
dalla Svizzera



**derivanti dalla
previdenza professionale**

non è auspicata
nessuna previdenza
(▶ capitolo 8a)

la previdenza
resta intatta
(▶ capitoli 8b e 12)

**versamento in
contanti della
prestazione d'uscita**

nessun versamento in
contanti della prestazione
d'uscita possibile

nessuna previdenza:
nessuna prestazione

**rendita o versamento
del capitale**

Indirizzi importanti

- Casse di compensazione:
Gli indirizzi delle casse di compensazione si trovano all'ultima pagina dell'elenco telefonico o in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.
- Cassa svizzera di compensazione (CSC)
Casella postale 3100
1211 Ginevra 2
Tel. 022 795 91 11
Fax 022 797 15 01
E-mail: cc27@zas.admin.ch
internet: www.zas.admin.ch
- Ufficio AI per assicurati all'estero
Casella postale 3100
1211 Ginevra 2
Tel. 022 795 91 11
Fax 022 797 15 01
E-mail: cc27@zas.admin.ch
internet: www.zas.admin.ch
- Ufficio centrale del 2° pilastro
Fondo di garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna
Tel. 031 380 79 75
Fax 031 380 79 76
E-Mail: info@zentralstelle.ch
internet: www.zentralstelle.ch
- Fondazione istituto collettore LPP
Amministrazione conti di libero passaggio
Casella Postale
8036 Zurigo
Tel. D 041 799 75 75
Tel. F 021 340 63 33
Tel. I 091 610 24 24
E-Mail: fzs@chaeis.ch
internet: www.aeis.ch
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 322 90 11
Fax 031 322 78 80
E-mail info@bsv.admin.ch
internet: www.bsv.admin.ch
- Per le questioni relative al contributo speciale: Ufficio federale della migrazione (UFM)
OSP AG
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. 031 323 36 39
Fax 031 323 36 36
- Consulitori per il ritorno:
Può ottenere gli indirizzi presso la polizia degli stranieri o al servizio del Suo Cantone preposto alla migrazione.

internet: homepage dell'AVS/AI con svariati indirizzi, promemoria e moduli www.ahv-iv.info

Glossario

AVS/AI (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti/Assicurazione per l'invalidità) è l'assicurazione di base statale per le rendite e le altre prestazioni dell'assicurazione sociale svizzera (1° pilastro).

Cassa svizzera di compensazione (CSC)

ha la stessa funzione delle casse di compensazione ed è la cassa competente per tutte le persone che abitano all'estero e sono state assicurate presso l'AVS/AI.

Casse di compensazione

sono gli uffici che gestiscono l'AVS/AI. Incassano i contributi, calcolano e versano le rendite. Ogni Cantone ha una cassa cantonale di compensazione; inoltre, vi sono svariate casse di compensazione professionali. Trova i relativi indirizzi in internet all'indirizzo www.ahv-iv.info.

Certificato d'assicurazione AVS

è il certificato d'assicurazione che la Sua cassa di compensazione Le invia quando è assicurato presso l'AVS/AI.

Conto di libero passaggio

è un conto presso una banca sul quale può essere trasferita la prestazione d'uscita quando l'attività lavorativa è abbandonata prima del pensionamento.

Conto individuale (CI)

sono i conti che le casse di compensazione tengono per ogni assicurato. Se ha lavorato presso più datori di lavoro, può avere un conto individuale presso più casse.

Convenzione di sicurezza sociale

sono le convenzioni internazionali tra Stati che coordinano i diritti e gli obblighi dei loro rispettivi cittadini in materia di assicurazioni sociali.

Età pensionabile

è l'età alla quale una persona va in pensione e può ricevere una rendita di vecchiaia. Nell'AVS corrisponde a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Nella previdenza professionale può essere anche inferiore a seconda del regolamento dell'istituto di previdenza.

Evento assicurato

è il momento in cui una persona raggiunge l'età pensionabile, diventa invalida o muore e si genera quindi un diritto nei confronti dell'assicurazione.

Istituto di previdenza (p. es. cassa pensioni)

gli istituti di previdenza sono gli uffici che gestiscono la previdenza professionale. Può essere una cassa pensioni, un'assicurazione o una banca. Gli istituti di previdenza incassano i contributi, calcolano e pagano le rendite. Tutto il Suo capitale della previdenza professionale risparmiato deve trovarsi sempre soltanto presso un unico istituto di previdenza.

Invalidità

l'invalidità sopraggiunge quando una persona non può più lavorare per lungo tempo a causa di una malattia o di un infortunio.

Istituto collettore

la fondazione istituto collettore è un istituto speciale di previdenza. Se lascia il Suo impiego senza tuttavia comunicare all'istituto di previdenza del datore di lavoro che cosa fare con il capitale risparmiato (prestazione d'uscita), esso trasferisce la prestazione d'uscita all'istituto collettore al massimo dopo due anni. La previdenza resta intatta.

Pensionamento ► Età pensionabile.

Polizza di libero passaggio

è una polizza presso un'assicurazione sulla quale può essere trasferita la prestazione d'uscita quando l'attività lavorativa è abbandonata prima del pensionamento.

Prestazioni

sono tutti i versamenti che una persona riceve dall'assicurazione. Le prestazioni possono essere percepite regolarmente; in questo caso si tratta normalmente di rendite. Vi sono tuttavia anche prestazioni che possono essere percepite soltanto un'unica volta (p. es. il rimborso dei contributi AVS versati); in seguito non si hanno più diritti nei confronti di questa assicurazione.

Prestazione d'uscita

è l'importo (capitale risparmiato o avere di vecchiaia) pagato da un istituto di previdenza quando, ad esempio, una persona cambia posto di lavoro o smette di lavorare. In caso di cambiamento di posto di lavoro la prestazione d'uscita è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Un pagamento in contanti è effettuato soltanto in determinati casi, ad esempio in caso di partenza dalla Svizzera.

Previdenza (nel 2° pilastro)

se adempie le condizioni (►Previdenza professionale) è assicurato e pertanto l'istituto di previdenza Le versa prestazioni al momento dell'insorgere dell'evento assicurato. Affinché la previdenza resti intatta, il capitale versato (►Prestazione d'uscita) Le è pagato soltanto a determinate condizioni una volta lasciato l'istituto di previdenza (p. es. in caso di partenza dalla Svizzera).

Previdenza professionale (2° pilastro)

la previdenza professionale assicura gli stessi rischi coperti dall'AVS/AI. Completa l'AVS/AI ed è obbligatoria per tutte le persone impiegate che guadagnano più di 20 520 franchi all'anno (stato 1.1.2010).

Rimborso dei contributi AVS

è la possibilità per uno straniero di richiedere la restituzione dei contributi AVS versati quando parte dalla Svizzera e tra la Svizzera e il suo Paese d'origine non esiste una convenzione di sicurezza sociale.

Superstiti

sono i Suoi familiari (coniuge, figli al di sotto dei 18 anni o 25 anni d'età, in determinate circostanze anche persone bisognose d'assistenza), nel caso del Suo decesso.

Albanisch, albanais, albanese
Arabisch, arabe, arabo
Deutsch, allemand, tedesco
Englisch, anglais, inglese
Französisch, français, francese

► **Italienisch, italien, italiano**

Portugiesisch, portugais, portoghese
Russisch, russe, russo
Serbisch, serbe, serbo
Spanisch, espagnol, spagnolo
Tamilisch, tamoul, tamil
Türkisch, turc, turco

Impressum

Edizione 2010

Editore: Ufficio federale della migrazione (UFM), in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) • **Layout/grafica:** typisch – atelier für mediengestaltung, bern • **Illustrazione:** www.pfuschi-cartoon.ch (© by Pfuschi-Cartoon) • **Contatto:** Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern, Tel. 031 325 11 11, Fax 031 325 93 79, info@bfm.admin.ch • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, Tel. 031 322 90 11, Fax 031 322 78 80, info@ufas.admin.ch
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch, No 415.001.i